



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18111

Data: 28/12/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 22/12/2018 relativo all'incontro (13104) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 22/12/2018 tra HC Real Torino U17 (507) e HC Valpellice Bulldogs U17 (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Long Cristian** (n. tessera 64607) della società A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs 637 ai sensi dell' Art.26 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.1, n.2 stesso regolamento.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Floris Alessandro** (n. tessera 80745) ai sensi degli artt.26 e 52, n.1, lett. b del Regolamento di Giustizia per violazione dell' art.1, n.2 stesso regolamento.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, parte seconda del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 5N delle NOFA Comuni 2018/2019 .

D) Motivazione:

Long Cristian (n. tessera 64607): OMISSIS

Floris Alessandro (n. tessera 80745): OMISSIS

A.s.d. Real Torino Hockey Club (507) : dal rapporto arbitrale emerge altresì che durante i descritti episodi di aggressione che a fine partita hanno visto coinvolti più giocatori delle due squadre, faceva ingresso sulla pista ghiacciata, proveniente dalle tribune, una persona non autorizzata, in seguito identificata nel genitore del giocatore Urzi Andrea Daniele, che brandiva una sedia con fare minaccioso. Il predetto veniva prontamente bloccato nel suo intento aggressivo da allenatori e dirigenti di entrambe le squadre ed allontanato dal campo di gara. Successivamente lo stesso soggetto, entrato nei corridoi che conducono agli spogliatoi, iniziava ad urlare ed a proferire frasi di minaccia all' indirizzo della squadra avversaria, venendo quindi invitato dal direttore di gara a cessare detto incivile comportamento.

Ciò premesso, l' invasione del campo di gara da parte di uno spettatore che ha manifestato intenti gravemente intimidatori e violenti nei confronti dei presenti (arbitri, giocatori, dirigenti ed allenatori) costituisce comportamento illecito addebitabile a responsabilità della società ospitante, cui incombe l' obbligo di garantire la tutela degli arbitri e delle squadre ospitate, nonché il mantenimento dell' ordine pubblico all' interno dello stadio ed anche nelle adiacenze dello stesso sino a 500 metri dall' impianto di gara, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e sino alla partenza della squadra ospite (art. 5N delle NOFA Comuni 2018/2019). Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione della sanzione pecuniaria dell' ammenda che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere quantificata in €. 200.00.- (duecento/00).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2018-2019**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Real Torino Hockey Club (507).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi